



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

## COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015

### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. : Sig. Giuseppe Chiarello.

#### RECLAMO n.79 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D.

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Roccabernarda ASD – Luzzese Calcio 1965 del 25/1/2015 con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore BIAGI Davide per QUATTRO giornate*).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti il reclamo, le controdeduzioni e gli atti ufficiali;  
sentita la Società ricorrente e la Società resistente;  
sentito a chiarimenti il commissario di campo;

#### RILEVA

alla seduta del 9 marzo 2015, esaminato il ricorso presentato dalla U.S.C. Roccabernarda ASD, ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore BIAGI Davide appariva eccessiva rispetto alla natura, all'entità e alle modalità dei fatti ascritti, con provvedimento pubblicato sul C.U.n.125 del 11 marzo 2015, la Corte riduceva la squalifica infittagli a TRE gare effettive e, per la punizione sportiva della perdita della gara, riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro e del commissario di campo per la seduta del 30 marzo 2015.

#### IN MERITO OSSERVA

1. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 111 del 12.2.2015, il Giudice Sportivo Territoriale, comminava alla Società Roccabernarda la punizione sportiva della perdita della gara del 25.1.2015, disputata contro la Luzzese Calcio 1965, valevole per il Campionato Promozione.

In particolare, il primo giudice accoglieva il ricorso della Società Luzzese, la quale aveva lamentato che il terreno di gioco contravvenisse alle misure regolamentari per essere il campo per destinazione inferiore a 1,50 mt., come previsto dalla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo cui tra le linee perimetrali del terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di m. 1,50 (campo per destinazione) .

2. Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società Roccabernarda deducendone l'erroneità a) per non essere stato il ricorso della Luzzese proposto da soggetto abilitato; b) per l'approssimazione delle misurazioni del campo per destinazione; c) per essere stata la riserva scritta circa la regolarità della gara presentata dopo la fine della partita.

3. Il reclamo è infondato.

E invero:

a) il ricorso della Luzzese è stato sottoscritto dal sig. Franco Falbo, Vice Presidente della Società, regolarmente delegato alla firma, come da atto del 10.7.2014 agli atti del Comitato. Peraltro, essendo il Presidente della Luzzese, sig. Franco Lirangi inibito al

momento della presentazione del ricorso, il potere di firma non può che essere riconosciuto in capo agli altri organi della Società che la rappresentano.

b) Dal supplemento di rapporto dell'arbitro e dall'audizione del commissario di campo è risultato pacificamente che il campo per destinazione, misurato in diversi punti prima dell'inizio della gara alla presenza dei dirigenti delle due società, avesse misure inferiori a quelle regolamentari per tutta la sua lunghezza.

Né in contrario vale a sanare l'irregolarità la circostanza che la rete che delimitava il terreno di gioco non fosse ancorata allo stesso a causa di lavori di rifacimento delle tribune o che gli operai incaricati dei lavori l'avessero inavvertitamente spostata il giorno prima. La Società ospitante è, infatti, responsabile dell'allestimento del campo di gioco che mette a disposizione e deve curare che risponda alle prescrizioni regolamentari.

c) Quanto alla riserva scritta che a norma dell'art. 29, n. 6, lettera b) del C.G.S., deve essere presentata (ordinariamente) all'arbitro prima della gara, il direttore di gara nel supplemento di rapporto dà atto della presenza di una riserva scritta circa la regolarità del terreno di gioco, ma asserisce di non poter stabilire se la stessa fosse stata consegnata prima dell'inizio della gara.

Occorre evidenziare che non è stato possibile chiarire l'equivoca dichiarazione del direttore di gara perché egli, per pregressi impegni di lavoro, ha comunicato di non poter comparire davanti questa Corte Territoriale, per essere sentito.

Soccorre la dichiarazione del Commissario di Campo, il quale, pur avendo affermato che la riserva scritta non è stata consegnata in sua presenza, ha escluso che la stessa possa essere stata consegnata a fine gara, perché l'intera dirigenza della Luzzese aveva abbandonato il terreno di gioco immediatamente al termine della partita, mentre egli si era trattenuto a lungo.

Deve presumersi, quindi, anche perché non vi è alcun elemento contrario che conduca a diverse conclusioni, che la riserva scritta circa la regolarità del campo di gioco sia stata consegnata prima della gara all'arbitro (il quale pur avendo verificato le irregolarità indicate, ha ritenuto di dover dare corso allo svolgimento della gara stessa).

P.Q.M.

respinge il ricorso proposto dalla Società U.S.C.Roccabernarda A.S.D. in merito alla punizione sportiva della perdita della gara del 25.1.2015, disputata contro la Luzzese Calcio 1965, valevole per il Campionato Promozione;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante per la riduzione della squalifica del calciatore Biagi Davide (vedi C.U. 125).

#### **RECLAMO n.92 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015 (inibizione del dirigente BARBERIO Francesco fino al 30.6.2015).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il legale della Società reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RITENUTO

1.- dal referto arbitrale, confermato dal direttore di gara nel corso dell'audizione, è rimasto accertato che, a fine primo tempo, il dirigente della Società reclamante, sig. Barberio Francesco, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e successivamente, mentre entrambi si trovavano all'esterno, colpiva la porta dello spogliatoio arbitrale invitando il direttore di gara ad entrare e pronunciando frasi minacciose, che reiterava durante il secondo tempo dagli spalti.

2.- La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n.94 della Società U.S.D. ATLETICO AIETA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 5.3.2015 (squalifica del Sig. DE FRANCO Pasquale fino al 30.6.2017, squalifica del Sig. DE LEO Carmelo fino al 25.5.2015, ammenda di € 350,00).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RITENUTO

1.- dal referto arbitrale, confermato dal direttore di gara nel corso dell'audizione, è rimasto accertato: che il tesserato della Soc. Atletico Aieta, sig. De Franco Paquale, nell'intervallo fra le due frazioni di gioco, si è reso responsabile di intimidazioni e atti di violenza con conseguenze lesive nei confronti del direttore di gara, che è stato costretto a sospendere la gara; che il dirigente della stessa Società, sig. De Leo Carmelo, ha tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso.

2.- Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accertati, così come congrua e adeguata appare la sanzione pecuniaria a carico della Società, ai sensi dell'art. 18 del C.G.S., per i fatti commessi dai propri tesserati e per il comportamento dagli stessi tenuti in occasione dell'aggressione subita dall'arbitro.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n.97 della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015 (omologazione risultato della gara Garibaldina – Roggiano Calcio 1973 del 15.2.2015- campionato Promozione).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

OSSERVA

1.- la Società Roggiano Calcio 1973 proponeva reclamo al Giudice Sportivo, lamentando che nel corso della gara del 15.2.2015, valevole per Campionato Regionale di Promozione, la Società Garibaldina non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara stessa 3 calciatori "giovani" in campo, contravvenendo alle disposizioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale pubblicato nel C.U. n.2 del 2.7.2014.

2.-il primo giudice, ritenendo infondato il ricorso, disponeva l'omologazione del risultato conseguito sul campo.

3.- Avverso il provvedimento ha proposto reclamo la Società Roggiano Calcio 1973, insistendo nella propria richiesta di comminatoria a carico della Società avversaria della punizione sportiva della perdita della gara.

A sostegno del reclamo, la Società sostiene che il doppio cambio effettuato dalla Società Garibaldina al 23° minuto del secondo tempo, avrebbe comportato che alla gara, sebbene per i pochi secondi necessari alla sostituzione, non prendessero parte contestualmente tre calciatori "giovani".

4.- Il reclamo è infondato.

Risulta infatti che le sostituzioni sono avvenute in unico contesto e che la gara, interrotta proprio per consentire i cambi, è ripresa con il numero di calciatori "giovani" previsto dalle vigenti disposizioni.

In nessun momento, durante il gioco, tale numero è venuto meno.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n.98 della Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 12.3.2015 (squalifica del calciatore SECK MODOU Ablaye per CINQUE gare effettive).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

che il calciatore Seck Modou Ablaye prima colpiva un avversario con una testata al volto a gioco fermo e, ricevuto il provvedimento di espulsione, rivolgeva all'arbitro parole offensive;

che l'atto di violenza non aveva alcuna conseguenza;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico del SECK MODOU Ablaye a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.99 della Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.127 del 13.3.2015 (squalifica del calciatore GRANDE Davide per QUATTRO gare effettive).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

a difesa della condotta del calciatore sanzionato deduce la reclamante che lo stesso avrebbe reagito in maniera nervosa al provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, proferendo parole scurrili che non erano però rivolte al direttore di gara, bensì a se stesso e ad un compagno di squadra ritenuto responsabile dell'ammonizione, sottolineando, altresì, la fattiva collaborazione della società attraverso un dirigente che entrava in campo per calmare il ragazzo e accompagnarlo verso gli spogliatoi.

Dagli atti ufficiali risulta, però, in maniera circostanziata che il calciatore ha rivolto espressioni minacciose all'indirizzo del direttore di gara e ha ritardato volontariamente l'uscita dal campo, causando la sospensione del gioco per due minuti.

Ritenuto che appaiono incontestabili i fatti ascritti a carico del calciatore Grande Davide come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata e che la squalifica inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed all'entità dei fatti accertati;

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.100 del Sig. CASERTA GABRIELE (tesserato Società F.C.Guardavalle)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.127 del 13.3.2015 (squalifica fino al 30.6.2018).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

## RILEVA

Il reclamante a propria discolpa, definendo il fatto incriminato non un atto violento premeditato, bensì un gesto istintivo, ha precisato che si trovava lateralmente al direttore di gara accerchiato dai calciatori, quando lo colpiva al collo con uno spintone e non con un pugno.

Il direttore di gara, che a suo parere non era in una posizione tale da poter valutare adeguatamente, nel girarsi vedeva il sig.Caserta e lo espelleva.

Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, emerge che il calciatore ha colpito volontariamente con un pugno al collo l'arbitro che si avviava verso gli spogliatoi, provocandogli forte dolore.

Devono perciò ritenersi accertati i fatti ascritti, mentre, per quanto riguarda la squalifica, pur trattandosi di un episodio non giustificabile, per il quale il giovane calciatore ha compreso la gravità, va correttamente qualificato come atto di violenza contro l'arbitro senza conseguenze lesive, per cui l'entità della sanzione appare eccessiva e deve essere ridotta.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CASERTA Gabriele fino al 31 DICEMBRE 2015 e dispone restituirsi la tassa.

**RECLAMO n.101 della Società A.S.D. ROSE CITY**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 12.3.2015 (squalifica dell'assistente arbitro FIORITA Francesco fino al 30.6.2015, squalifica dei calciatori BRUNO Saverio e CORRAO Riccardo fino al 30.5.2015, squalifica del calciatore CARDAMONE Stefano fino al 15.6.2015).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

## RILEVA

devono ritenersi accertati i fatti come risultanti dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, ma le sanzioni irrogate dal primo giudice devono essere rimodulate sulla base della modalità e natura dei fatti.

Quanto al sig. Fiorita Francesco, dirigente con funzioni di assistente arbitrale, che entrava in campo per protestare, gettava a terra la bandierina e proferiva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro e a fine gara reiterava le offese, con minacce al direttore di gara, la sanzione appare eccessiva.

Analogamente per i calciatori Bruno Saverio, Corrao Riccardo e Cardamone Stefano che sono sanzionabili per le offese e le minacce proferite nei confronti del direttore di gara, ma non per il tentativo di aggressione, i cui estremi individuati dalla giurisprudenza in atti idonei tendenti in modo non equivoco a colpire, che non si concretizzano per l'intervento determinante di terzi e non per mera desistenza dell'agente, non si ravvisano nella descrizione dei fatti; le pene devono, quindi, essere adeguatamente ridotte.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del sig. FIORITA Francesco fino al 12 MAGGIO 2015; riduce la squalifica ai calciatori BRUNO Saverio, CORRAO Riccardo e CARDAMONE Stefano fino al 13 APRILE 2015; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n.102 della Società U.S.D. MAGISANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.67 del 12.3.2015 (squalifica del calciatore FRANCO Giacomo per TRE gare effettive).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che devono ritenersi accertati i fatti ascritti a carico del calciatore Franco Giacomo, come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, e che le squalifica inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n.103 della Società S.S. TORRETTA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 19.3.2015 (squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l'obbligo delle stesse a "PORTE CHIUSE", ammenda di € 500,00, inibizione dei dirigente MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio fino al 30.6.2015).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali risulta la sussistenza dei gravissimi fatti ascritti e che deve affermarsi la responsabilità oggettiva della società ospitante, tenuta a garantire l'ordine e la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, ai sensi dell'art.4, comma 4, del C.G.S.;

rilevato che il referto specifica che i tifosi sono entrati in campo attraverso i cancelli aperti dai "dirigenti" della società, azione di cui la società risponde per responsabilità diretta, ex art.4, comma 1, del C.G.S.;

rilevato che l'arbitro, nel referto, non identifica i dirigenti responsabili dell'apertura del cancello, e pertanto in merito all'inibizione irrogata per questo motivo in danno dei sigg.ri Mancini Ottaviano, Aiello Luigi e Cantelmo Antonio, si ritiene necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 27 aprile 2015.

P.Q.M.

rigetta il reclamo presentato dalla Società S.S. TORRETTA in relazione all'impugnazione della squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l'obbligo delle stesse a "PORTE CHIUSE" e della AMMENDA di € 500,00;

rimanda ogni decisione, relativamente all'impugnazione dell'inibizione dei dirigente MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio, in esito alla disposta audizione dell'arbitro nella seduta del 27 APRILE 2015.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi